

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

FRANCESCA BONACCORSI

*L'unitarietà del danno non patrimoniale
nelle applicazioni giurisprudenziali*

CEDAM

In merito alla tutela giurisdizionale estensiva dei diritti si rinvia alle nitide riflessioni di CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Jovene, 1923, 81 ss., riprese e analizzate da PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nell'opera di G. Chiovenda*, in *Foro it.*, 2002, V, 125, e PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Giuffrè, 2004, *passim*.

2. INERZIA IN CONCRETO E LIMITI ALL'INGERENZA DEL CREDITORE. In ordine al requisito di inerzia pregiudizievole si richiamano le analisi di PATTI, *L'azione surrogatoria*, 124 ss.; GIAMPICCOLO, voce «Azione surrogatoria», 953 ss.; FILOGRANA, *Azione surrogatoria e «inerzia» del debitore*, in *Foro it.*, 2000, I, 1847 ss.; SACCO, *Il potere di procedere in via surrogatoria*, 126 ss.

Sull'assenza del requisito della colpevolezza nell'inerzia si veda BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, I, Giuffrè, 1963, 981; BIGLIAZZI GERI-NATOLI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, 109; CICU, *L'obbligazione nel patrimonio del debitore*, Giuffrè, 1948, 97.

Concordano sull'inidoneità dell'azione surrogatoria a permettere un controllo sugli atti di disposizio-

ne dei diritti del debitore NICOLÒ, *Azione surrogatoria*, 149 ss., e MONTELEONE, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria*, Giuffrè, 1975, 233 ss.

3. ESTRANEITÀ DELL'AZIONE REVOCATORIA ALLA PRODUZIONE DI EFFETTI REALI. In merito agli effetti dell'azione revocatoria, si rinvia all'analisi di ROSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, IX, III, Giappichelli, 2005, 131 ss.; NATOLI, «Azione revocatoria», 888; NICOLÒ, *Azione revocatoria, sub art. 2901*; BIGLIAZZI GERI, voce «Revocatoria (azione)», in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Ed. Enc. it., 1991; D'ERCOLE, *L'azione revocatoria*, nel *Trattato Rescigno*, 20, Utet, 1998, 143; DIMARTINO, voce «Revocatoria (azione) [post. agg.]», in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Ed. Enc. it., 2001.

Sull'interpretazione dell'art. 1235 cod. civ. 1865 come azione di nullità, si veda su tutti BUTERA, *Della azione pauliana o revocatoria*, Utet, 1934.

IVAN LIBERO NOCERA

► TRIB. CATANZARO, 13.5.2009

DANNI CIVILI - DANNI ALL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI (cod. civ., art. 2059) (a)

DANNI CIVILI - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO - CRITERI - TABELLE EX ART. 138 D. LEGIS. 7.9.2005, N. 209 - APPLICABILITÀ (d. legis. 7.9.2005, n. 209, artt. 138 e 139) (b)

(a) **Nel liquidare i danni all'integrità psicofisica, intesi correttamente come categoria ampia ed omnicomprensiva, occorre tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.**

(b) **Fino a quando non verranno elaborate nuove tabelle di risarcimento del danno**

non patrimoniale all'integrità psicofisica, è utile adoperare lo strumento della individuazione del danno all'integrità psicofisica, approntato dall'art. 138 d. legis. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

dal testo:

(*Omissis*)

I motivi. Tutti gli elementi fin qui riportati, costituendo accertamenti di mero fatto non comportanti alcun margine di apprezzamento in capo agli operanti ed essendo contenuti in un verbale di polizia, fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. Civ., 5 febbraio 1999, n. 1006: «il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva»).

I testi... (cfr. verbali dell'udienza del 19 mag-

gio 2005) hanno riferito di trovarsi, al momento del sinistro – cui hanno assistito personalmente –, a bordo dell'automobile del secondo, che seguiva a distanza di circa mt. 100 l'automobile dello S; hanno quindi affermato di aver visto l'incidente in quanto il tratto di strada che si frapponeva tra la macchina a bordo della quale si trovavano e il luogo dell'incidente era rettilineo.

Entrambi hanno riferito che l'autovettura dello S si trovava sulla corsia di propria pertinenza; lo I ha aggiunto che egli aveva moderato la velocità in prossimità dell'incrocio.

A dire dei testimoni, il P conduceva la propria Fiat Uno ad elevata velocità e invadeva l'opposta corsia di marcia, andandosi a scontrare con la Fiat Tipo dello S (*“ho visto due fari che provenivano dalla corsia opposta andando a finire sulla macchina dello S.”*), ha precisato il teste I, ribadendo che *“lo S era sulla sua corsia”*).

Gli apprezzamenti sulla velocità, elevata per la Fiat Uno, moderata per la Fiat Tipo, contengono in loro in maniera inscindibile un elemento percettivo – la velocità viene infatti sensorialmente avvertita – ed uno valutativo – l'indicazione del *quantum* della velocità è un'elaborazione valutativa –. Essi, dunque, debbono essere considerati dal giudicante tenendo conto di tale doppia natura. (cfr. Cass. Civ., 10 febbraio 2003, n. 1937: *“Al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso”*).

Nel caso di specie, vi è ampio riscontro a tutti gli apprezzamenti *de quibus*, tanto quelli sulle posizioni in movimento delle autovetture, tanto quelle sulla loro velocità.

Intanto, che l'automobile del P abbia invaso l'opposta corsia è dimostrato dalla traccia di frenata rilevata dai Carabinieri intervenuti.

Il posizionamento di detti segni (che, all'uscita dalla curva a destra e dal dosso sopra

descritti, si dipartono dall'opposta corsia – rispetto al senso di marcia della Fiat Uno – per rientrare nell'altra appena prima del punto di impatto) sono indice che il P non sia stato in grado di mantenere la Fiat Uno sulla propria destra a causa dell'elevata velocità. Ed anche il fatto che l'autovettura si sia impennata con la parte posteriore, abbia ruotato e si sia andata a posizionale a cavallo del paracarro indicano una velocità elevata.

La circostanza che l'impatto sia avvenuto nella corsia di pertinenza del P, invece, è giustificabile dal tentativo di manovra di emergenza dello S che, vistosi arrivare contro l'altra autovettura, può ben aver sterzato verso sinistra, avendo alla propria destra un muro.

Non a caso, i Carabinieri intervenuti sul posto hanno rilevato violazioni del codice della strada solo a carico del P, con una valutazione che è del tutto simile per conseguenza a quella di questo giudicante.

Le dichiarazioni testimoniali di SD (cfr. verbale del 25 settembre 2006) non sono idonee a smentire la ricostruzione sopra operata, avendo egli dichiarato di non aver assistito personalmente all'incidente (*“Specifico che non ho assistito all'incidente, ma ci siamo affacciati dalla ringhiera prospiciente nel momento in cui abbiamo sentito l'urto”*).

La testimonianza dell'A, invece (cfr. verbale del 24 ottobre 2005) non è attendibile sul piano della dinamica dei fatti; egli, infatti, riferisce che il P viaggiava sulla propria corsia, ma tale circostanza è smentita dai rilievi effettuati dai Carabinieri, per come sopra descritti.

Né assume significato, ai fini del presente giudizio, la circostanza, riferita da alcuni testi, che subito dopo il sinistro lo S abbia detto che l'incidente si era verificato per colpa sua. Non si tratta, infatti, di dichiarazioni di natura confessionaria, giacché non attengono a fatti, ma a valutazioni giuridiche (cfr. Cass. Civ., 3 agosto 2005, n. 16260: *“Non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso (nella specie, scontro tra veicoli) sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio alla cui formazione concorrono valutazioni di ordine giuridico, mentre la confessione, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi”*).

Alla luce degli elementi sopra indicati, appa-

re superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., emergendo che l'incidente è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del P. Egli, pertanto, dovrà risarcire, in solido con la SIS Assicurazioni S.p.a., tutti i danni subiti da DF e S.

Determinazione dei danni.

Venendo alla determinazione dei danni da risarcire, e partendo da DF, egli chiedeva il risarcimento di tutti i danni "*materiali morali, fisici e biologici*" (cfr. atto di citazione).

Quanto al danno patrimoniale, allegava di aver subito danni al proprio telefonino, all'orologio ed ai pantaloni, ammontanti a £ 1.000.000 (€ 516,46) e di aver dovuto sopportare spese mediche per l'ammontare complessivo di £ 195.800 (€ 101,12). I danni patrimoniale erano perciò stimabili in € 617,58.

Queste ultime spese sono documentalmente provate, mentre nessuno ha contestato, se non si tiene conto delle generiche osservazioni circa l'ammontare complessivo della domanda – osservazioni che però più correttamente debbono ritenersi riferite al danno non patrimoniale –, l'*an* ed il *quantum* dei danni al telefonino, all'orologio ed ai pantaloni.

Il danno in questione, così come dedotto, deve pertanto ritenersi provato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356: "*L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti*").

Quanto al danno non patrimoniale, per come dedotto da parte attrice, esso consiste nella diminuzione dell'integrità psicofisica del D, apprezzata sotto l'aspetto dinamico relazionale.

Orbene, dalla consulenza tecnica esperita, non contestata dalle parti processuali e comunque logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati – onde non vi sono ragioni per discostarsene –, emerge che, in conseguenza

del sinistro, il D ebbe a subire "*rottura traumatica di milza con emo-peritoneo, ferita lacerato-contusa del volto, contusioni escoriate multiple*".

Ciò ha comportato a 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. Sono residuati postumi invalidanti che, anche tenendo conto degli aspetti dinamico relazionali, possono essere quantificati nella misura del 12%.

Nel liquidare i danni all'integrità psicofisica, intesi correttamente come categoria ampia ed omnicomprensiva, occorre tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972).

È bene precisare che il sistema di determinazione del danno è necessariamente quello della valutazione equitativa, in considerazione del fatto che il danno alla integrità psico-fisica del soggetto non è suscettibile di monetizzazione, ed in particolare, in ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale, per ottenere una congrua valutazione, il sistema preferibile è quello del c.d. "punto tabellare", basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, purché opportunamente individualizzato ai sensi dell'art. 138 d.lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni private.

Pertanto, tenendo conto dei postumi invalidanti accertati dalla consulenza tecnica medico-legale, pari al 12%, in concreto si ritiene equo *ex art. 1226 c.c.*, determinare il danno derivante dalla lesione permanente all'integrità psico-fisica, nella misura di € 21.824,27 in base al criterio del valore a punto, secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.

Tale somma deve essere opportunamente incrementata onde consentire un ristoro adeguato del danno. Infatti, se debbono essere evitate duplicazioni delle poste risarcitorie, nondimeno il danno patito deve essere ristorato per intero.

Ed invero, occorre rilevare che, prima dell'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, che ha sancito l'unitarietà del danno non pa-

trimoniales (cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), in caso di danno alla salute, alla liquidazione del danno biologico si aggiungeva, quasi indefettibilmente, la liquidazione del danno morale.

Nell'elaborazione delle c.d. tabelle del danno biologico, avvenuta prima del citato intervento della Cassazione, si era evidentemente tenuto conto di tale circostanza di fatto, cosicché il ristoro completo del danno alla salute, apprezzato sotto l'aspetto dinamico relazionale, avveniva soltanto mediante la liquidazione della posta risarcitoria definita come "danno biologico" e della posta risarcitoria definita come "danno morale".

Orbene, se, mutato il quadro giurisprudenziale, ci si limitasse a risarcire il pregiudizio all'integrità psicofisica limitandosi ad applicare le tabelle del danno biologico, fintanto che queste non saranno aggiornate tenendo conto della sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale, si finirebbe per sottodimensionare il ristoro del danno subito. Con l'ulteriore, paradossale conseguenza che il medesimo pregiudizio verrebbe risarcito in maniera apprezzabilmente diversa, a seconda che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo la sentenza delle Sezioni Unite.

Al fine di evitare i descritti aspetti sperequativi, e fino a quando non verranno elaborate nuove tabelle di risarcimento del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, è allora utile adoperare lo strumento della individualizzazione del danno all'integrità psicofisica, approntato dall'art. 138 d.lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni private.

Il danno alla salute, per come sopra liquidato, dovrà dunque essere aumentato del 20%, sino alla somma di € 26.189,12.

Per quanto attiene, invece, all'inabilità temporanea, si ritiene equo riconoscere come danno, tenendo questa volta conto delle tabelle elaborate ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e pubblicate con d.m. 24 giugno 2008, applicabili analogicamente al caso di specie, un importo di € 42,06 per ogni giorno di inabilità temporanea totale, un importo di € 21,03 per ogni giorno di inabilità temporanea parziale al 50% ed un importo di € 10,52 per ogni giorno di inabilità temporanea parziale al 25%, per un importo complessivo pari ad € 2.681,32 (€ 1.261,80 + € 946,35 + € 473,17).

Spetta, dunque, a parte attrice, a titolo di risarcimento per danno all'integrità psico-fisica, tenendo conto dell'inabilità permanente, di quella temporanea, e della necessaria individualizzazione del danno, la somma di € 28.870,44 in moneta attuale, cui deve essere detratta la somma di € 20.000,00, in moneta del 2004 (€ 21.517,47 in moneta attuale), già liquidata con ordinanza del 10 maggio 2005 a titolo di provvisoria.

Occorre precisare che la corresponsione di tutte le somme liquidate, anche quelle di cui alla provvisoria, sono a carico di PT e S Assicurazioni S.p.a., per quanto la provvisoria fosse a carico di tutti i convenuti.

Quanto ai pregiudizi subiti da S, egli ha lamentato un danno patrimoniale, derivante dalla necessità di rottamare l'autovettura sinistrata, pari al valore venale della stessa al momento dell'incidente, determinato nella misura di £8.500.000 (€ 4.389,88). Tale somma è stata solo molto genericamente contestata dalla SIS Assicurazioni S.p.a., la quale non ha contestato che l'automobile avesse, al tempo del sinistro, il valore dedotto. Il danno, pertanto, deve considerarsi provato.

Quanto al danno non patrimoniale, e tenendosi conto di tutte le argomentazioni sopra illustrate, si rileva che il consulente tecnico ha riscontrato che, in conseguenza del sinistro, lo S ha subito "trauma cranico non commotivo; contusioni escoriate multiple; trauma minore del rachide cervicale", che hanno comportato 10 giorni di inabilità temporanea totale, e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; sono residuati postumi invalidanti nella misura del 2%.

Conseguentemente, applicando in via diretta le tabelle elaborate ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 e pubblicate con d.m. 24 giugno 2008, sono dovuti allo Stranieri € 1.395,76 a titolo di danno permanente all'integrità psicofisica, aumentato per l'individualizzazione sino alla somma di € 1.600,00, € 420,60 per inabilità temporanea totale ed € 630,90 per inabilità temporanea parziale al 50%, per un totale complessivo di € 2.651,50. Tutte le somme sono calcolate in moneta attuale.

Trattandosi di debito di valore, deve essere riconosciuto ad entrambi i danneggiati e per tutti i danni subiti, secondo l'orientamento

espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., SS.UU., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento.

Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (24 febbraio 1999) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, facendo riferimento al tasso legale, escludendo dal calcolo – con riferimento a DF – la somma pagata a titolo di provvisoria, fin dal momento della sua corresponsione.

I danni subiti dal P rimangono, evidentemente, a suo carico.

In assenza di deduzioni di segno contrario, nei rapporti interni tra il P e la S Assicurazioni S.p.a. spetta a quest'ultima il pagamento di tutte le somme per cui è condanna. Non altrettanto deve dirsi per le spese legali, in assenza di dimostrazione che il contratto di assicurazione (non prodotto dalle parti) preveda la rifusione di tali spese.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto della somma liquidata, seguono la soccombenza, e dunque spetta a P ed alla S Assicurazioni S.p.a., in solido tra loro, rimborsare a DF e a S le spese del giudizio, mentre, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale tra la S Assicurazioni S.p.a. e la L S.p.a., spetta esclusivamente al P il pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla L S.p.a. (*Omissis*)

[PEZZO G.Un.]

Nota di commento: «L'unitarietà del danno non patrimoniale nelle applicazioni giurisprudenziali»

I. Il caso

La fattispecie da cui trae origine la pronuncia in commento è relativa alla richiesta di un risarcimento danni da sinistro stradale.

Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver riconosciuto che la responsabilità del sinistro oggetto del giudizio era da ascrivere ad una soltanto delle parti, passa ad accertare e quantificare i danni non patrimoniali subiti dai danneggiati. A tal fine, il Giudice di merito, dopo aver dichiarato di voler seguire i criteri di *liquidazione del danno non patrimoniale* dettati dalla Supr. Corte nelle sentenze dell'11.11.2008, rileva che le tabelle attualmente previste dal d. legis. 7.9.2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*) non tengono (ovviamente) conto della recente evoluzione giurisprudenziale registrata in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e non consentono, quindi, un pieno ed adeguato ristoro di questa voce di danno.

Pertanto, fintantoché le predette tabelle non saranno modificate in sede legislativa, il Tribunale di Catanzaro ritiene necessario *personalizzare il risarcimento del danno biologico* attraverso lo strumento previsto dall'art. 138 d. legis. n. 209/2005, che consente di aumentare sino al 20% l'importo liquidato a titolo di danno biologico in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

II. Le questioni

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Se dopo le sentenze dell'11.11.2008 in molti avevano dubitato della «stabilità» delle statuizioni della Supr. Corte, le decisioni registratesi nei mesi immediatamente successivi hanno confermato come sia sempre più difficile giungere ad una definitiva sistemazione di una materia che, a quanto pare, risulta sempre più informe ed evanescente.

Ed invero, ad un mese esatto dalla pubblicazione delle quattro sentenze gemelle, la terza sezione della Corte di Cassazione non ha esitato a rivendicare l'«*autonomia ontologica del danno morale*» rispetto al danno biologico, appellandosi alla «*diversità del bene protetto*» che, nel caso del danno morale, non atterrebbe alla sfera dell'integrità psico-fisica del danneggiato bensì alla sfera della sua dignità morale (CASS., 12.12.2008, n. 29191, *infra*, sez. III).

Il legislatore non è stato, poi, da meno. L'art. 5, comma 1°, del recentissimo d.p.r. 3.3.2009, n. 27 (*Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle mis-*

sioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali) prevede, infatti, che il danno morale venga quantificato separatamente dal danno biologico, «tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico».

I dettami della Supr. Corte sono stati, invece, quasi sempre scrupolosamente seguiti dalle corti di merito, e la sentenza in commento ne costituisce – almeno sotto questo primo aspetto – un chiaro esempio. Come correttamente afferma il Tribunale di Catanzaro, nel liquidare i pregiudizi relativi all'integrità psicofisica del danneggiato è necessario tener conto di tutti i danni concretamente subiti dalla vittima senza, però, «duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici».

Visti, dunque, i riscontri tutt'altro che univoci che la giurisprudenza ed il legislatore hanno dato alle sentenze dell'11.11.2008, pare utile cercare di capire come il principio dell'unitarietà del danno morale e del danno biologico possa essere letto ed interpretato, attraverso un'analisi sostanziale delle singole fattispecie concrete che, al di là della terminologia impiegata per individuare le varie tipologie di danni risarcibili, consenta di ristorare integralmente tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato.

Sotto questo profilo è necessario precisare, ad avviso di chi scrive, che il danno morale può essere liquidato *autonomamente* rispetto al danno biologico, ma solo quando il primo non sia strettamente collegato al secondo, vuoi perché il danno biologico è assente, vuoi perché il danno morale, pur derivando dal medesimo fatto lesivo che ha originato anche il danno biologico, non è da quest'ultimo dipendente. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia subito una violenza sessuale a seguito della quale si accerti che il danno biologico sia quantificabile come un 2% di invalidità permanente. Si potrà forse affermare che il danno morale può essere *inglobato* nel risarcimento del danno biologico? Si potrà forse affermare, come hanno fatto le sezioni unite della Cassazione con le sentenze del 2008, che il danno morale «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» e che «determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale»?.

Evidentemente no.

D'altra parte, in situazioni come quella sopra descritta non sarà neppure possibile affermare che il danno morale potrebbe essere adeguatamente ristorato attraverso la *personalizzazione* del danno biologico, andando ad aumentare il *quantum* risarci-

torio previsto per questa voce in una misura che va dal 20% (in caso di micropermanenti) al 30% (in caso di macropermanenti) del danno biologico, come consentito dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, data l'assoluta inadeguatezza di un simile criterio di liquidazione del danno.

In queste ipotesi, allora, verificata la reale consistenza del pregiudizio morale, sarà necessario procedere ad una sua liquidazione autonoma rispetto al danno biologico, salvo poi, in sede di quantificazione finale del danno, poter riunire i due pregiudizi sotto l'egida generale di «danno non patrimoniale», in ossequio al principio espresso dalla Supr. Corte, secondo cui la distinzione tra danno morale e danno biologico resta pur sempre una distinzione meramente descrittiva di due pregiudizi facenti parte della medesima ed omnicomprensiva voce di «danno non patrimoniale».

Il *dictum* delle sezioni unite potrà, invece, trovare applicazione in tutti quei casi in cui il danno morale sia effettivamente dipendente e strettamente collegato al danno biologico.

In queste ipotesi, infatti, ferma restando la necessità di ottenere in giudizio la prova, sia pure presuntiva, del danno morale patito, quest'ultimo potrà ritenersi, a seconda delle circostanze del caso concreto, o inglobato *tout court* all'interno del danno biologico, o comunque risarcibile unitamente ad esso, attraverso la personalizzazione del danno biologico nelle percentuali sopra indicate.

Non appare, quindi, possibile affermare *a priori* l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico o, viceversa, la necessaria ed indefettibile inclusione del danno morale nel danno biologico, essendo sempre necessario valutare le singole fattispecie concrete per consentire al danneggiato di ottenere il pieno ed integrale ristoro dei pregiudizi subiti, senza cadere in pericolose duplicazioni risarcitorie e senza, d'altra parte, cadere in una opposta *undercompensation*.

2. *L'ATTUALE VALORE DELLE TABELLE*. Ciò precisato, occorre, allora, capire se sia opportuno «rivedere» le attuali tabelle in materia di risarcimento del danno biologico e, qualora questa indagine dia esito positivo, come queste tabelle possano essere modificate.

La sentenza in commento è estremamente chiara nell'affermare che le tabelle attualmente utilizzate nei tribunali italiani per la liquidazione del danno biologico, elaborate in epoca anteriore al novembre 2008, non consentirebbero al danneggiato di ottenere il pieno ristoro dei pregiudizi subiti.

Utilizzando il sistema tabellare precedente alle sentenze dell'11.11.2008, i giudici erano, infatti, soliti liquidare un *quantum* a titolo di danno biologico

ed un *quantum* a titolo di danno morale (calcolato in una percentuale di danno biologico), adeguando, poi, il risarcimento del danno biologico alle circostanze del caso concreto con un aumento fino al 20% (in caso di micropermanenti) o fino al 30% (in caso di macropermanenti), attraverso un criterio composito di liquidazione assai simile a quello recentemente introdotto dal già citato d.p.r. 3.3.2009, n. 27. In questo modo – afferma ancora il Tribunale di Catanzaro – il danneggiato otteneva il risarcimento integrale di tutti i pregiudizi subiti.

Tale meccanismo liquidatorio contrasta, però, irrimediabilmente con quanto affermato dalla Supr. Corte: pertanto, se oggi i giudici di merito si dovessero strettamente attenere al *decisum* delle sezioni unite, liquidando al danneggiato il solo danno biologico, il risarcimento sarebbe di gran lunga inferiore a quello consentito dal precedente sistema (ove, peraltro, l'elevato ammontare del *quantum* riparatorio era, spesso, il frutto di ingiustificate duplicazioni risarcitorie).

Ecco, dunque, secondo il Tribunale di Catanzaro, che si palesa la necessità di individuare un meccanismo risarcitorio che, da un lato, rispetti i dettami delle sezioni unite e, dall'altro, garantisca al danneggiato un pieno ed effettivo ristoro di tutti i pregiudizi subiti.

Nella pronuncia in commento il Tribunale ha provveduto a liquidare il danno morale in una misura pari al 20% del danno biologico, senza che dal testo della sentenza risultino provate – nemmeno per presunzioni – l'esistenza e l'importanza del pregiudizio morale subito dal danneggiato.

Per verificare la bontà dell'assunto cui giunge il Tribunale di Catanzaro, occorre, ancora una volta, tener conto, in primo luogo, della fattispecie concreta che di volta in volta si presenta al giudice.

Ed invero, nell'ipotesi in cui il danno biologico sia effettivamente omnicomprensivo ed il danno morale, pur dimostrato esistente, sia ad esso strettamente collegato, sarà certamente possibile liquidare il solo danno biologico secondo le tabelle da sempre in uso presso i tribunali italiani, e ritenere già compreso all'interno di questa liquidazione anche il risarcimento del danno morale, così come disposto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, secondo i quali «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato». Il risarcimento così ottenuto sarà sicuramente inferiore a quello che il medesimo danneggiato avrebbe potuto raggiungere con il precedente sistema, ma è proprio questo uno dei risultati che le sentenze dell'11.11.2008 cercavano di conseguire.

Qualora, poi, tali «ripercussioni» siano di particolare rilevanza (ma nella sentenza in commento non si rinviene nessun indice che deponga in tal senso), sarà, in ogni caso, possibile ricorrere ad una personalizzazione della liquidazione mediante l'adeguamento del *quantum* risarcitorio, che potrà giungere fino al 20% (per le micropermanenti) o al 30% (per le macropermanenti). In questo senso, il dettato dell'art. 138 è, ancora una volta, chiarissimo: l'aumento percentuale fino al 30% (ma considerazioni analoghe valgano per l'aumento del 20% nel caso previsto dall'art. 139) può essere concesso «con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato», nel caso in cui «la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali».

In entrambe le ipotesi, quindi, non sembra necessario apportare alcuna modifica all'attuale sistema tabellare, che già consente di ristorare adeguatamente il danno morale.

Nell'ipotesi in cui, invece, il danno morale – adeguatamente provato in giudizio – sia «estraneo» al danno biologico o, comunque, indipendente da esso, sarà, invece, necessario provvedere ad una sua quantificazione equitativa autonoma, che andrà necessariamente a sommarsi al danno biologico. Anche in questo caso, non pare necessario modificare l'attuale impostazione delle tabelle.

Il tanto sollecitato *restyling* delle attuali tabelle – ormai invocato anche dalla Supr. Corte, che le ritiene «come orientative e non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione» (CASS., 13.6.2009, n. 11048, *infra*, sez. III) – appare, quindi, quantomeno superfluo, se non addirittura decisamente dannoso ed ingiustificato.

Si prenda, ad esempio, come punto di riferimento la nuova tabella elaborata dal Tribunale di Milano ed entrata «in vigore» il 1°6.2009: nei nuovi *barèmes*, i giudici milanesi hanno dapprima aggiornato il valore del punto del danno biologico al 2009; hanno, poi, aggiunto una percentuale – che aumenta da un minimo del 25% ad un massimo del 50% con l'aumentare dell'invalidità – da liquidarsi a titolo di danno morale, ed hanno, infine, previsto la possibilità di innalzare ulteriormente il *quantum* risarcitorio così ottenuto – da un massimo del 50% che va a decrescere, fino ad un minimo del 25%, con l'aumentare della percentuale di invalidità – per personalizzare la liquidazione in relazione alle particolarità del caso concreto.

In questo modo, il tribunale lombardo ha riunito sotto un'unica voce il risarcimento del danno biologico in senso stretto, il risarcimento del danno morale soggettivo e la «personalizzazione» del danno biologico. In maniera sostanzialmente analoga ha operato anche la Supr. Corte che, in una recente pro-

nuncia (CASS., 15.7.2009, n. 16448, *infra*, sez. III), ha affermato che il danno morale deve essere risarcito attraverso la liquidazione di un importo pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato in tal modo raggiunto venga poi personalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

I dubbi sulla correttezza di un simile operato non sono pochi.

Ed invero, nell'ipotesi in cui il danno morale, adeguatamente provato in giudizio, sia strettamente collegato e, comunque, dipendente dal danno biologico, è chiaro che il giudice, dopo aver risarcito il danno biologico secondo le «vecchie» tabelle ed averlo, eventualmente, personalizzato attraverso l'aumento percentuale stabilito dal Codice delle assicurazioni private, avrà già adeguatamente risarcito anche il danno morale secondo i dettami delle sezioni unite.

Le nuove tabelle milanesi, lungi dall'aver adeguato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale a quanto statuito dalla Supr. Corte, fanno in realtà «rientrare dalla finestra» ciò che le sezioni unite avevano faticosamente tentato di far uscire per sempre. È palese, infatti, che in questo modo si supera sì il rischio di duplicazioni risarcitorie, ma solo per andare incontro al rischio, peggiore, di triplicazioni risarcitorie.

Lo scopo perseguito dalle tabelle milanesi è certamente quello di riunire sotto un'unica voce di danno due pregiudizi (il danno morale ed il danno biologico) che prima venivano liquidati separatamente. A tale fine, però, si segue un percorso che si snoda attraverso tre tappe. Dapprima si incrementa in misura percentuale il valore del punto del danno biologico – che già potrebbe comprendere in sé il risarcimento del danno morale – in modo da inglobare in esso quanto prima veniva risarcito a titolo di danno morale, aprendo la strada ad una prima duplicazione del risarcimento in tutte quelle ipotesi in cui il danno morale può già essere adeguatamente riparato attraverso la liquidazione del solo danno biologico. Successivamente, si procede con la personalizzazione del risarcimento così ottenuto, in base a criteri simili a quelli dettati dal Codice delle assicurazioni private, dando luogo ad una ingiustificata triplicazione del risarcimento effettivamente dovuto al danneggiato. Così operando, non si fa altro che ottenere, attraverso la liquidazione di un'unica voce di danno, una somma addirittura più alta rispetto a quella che prima si otteneva attraverso la liquidazione di due distinte voci di danno.

Anzi, in questo modo il rischio di offrire facile accesso alle duplicazioni (o triplicazioni) risarcitorie è, se possibile, ancor più insidioso. Difatti, mentre nel

precedente sistema il giudice liquidava separatamente il danno biologico ed il danno morale, dando sempre conto dei criteri di liquidazione utilizzati per quest'ultimo, nel nuovo sistema il risarcimento del danno morale sarà, di fatto, inglobato nel risarcimento del danno biologico e sarà, quindi, più difficile valutare se il giudice abbia proceduto correttamente alla sua quantificazione.

III. I precedenti

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Sulla non cumulabilità del danno morale e del danno biologico cfr. CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Danno e resp.*, 2009, 19; TRIB. PAVIA, 17.12.2008, in *La resp. civ.*, 2009, 282; APP. NAPOLI, 16.2.2009, in *www.leggiditalia-professionale.it*; TRIB. MILANO, 19.2.2009, in *La resp. civ.*, 2009, 475; CASS., 2.4.2009, n. 7999, *ibidem*, 568.

Sulla necessità di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico tramite la quale risarcire anche il danno morale cfr. TRIB. MILANO, 19.2.2009, *ibidem*, 2009, 475; TRIB. PIACENZA, 4.6.2009, in *www.altalex.com*.

Sull'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, cfr. CASS., 12.12.2008, n. 29191, in *Danno e resp.*, 2009, 216.

Sulla necessità di risarcire in maniera distinta il danno morale (autonomamente o separatamente dal danno biologico) a seconda delle circostanze del caso concreto, cfr. TRIB. PAVIA, 17.12.2008, in *La resp. civ.*, 2009, 28.

Sull'impossibilità di liquidare il danno morale come una quota del danno biologico cfr. CASS., 14.7.2003, n. 10995, in *Arch. civ.*, 2004, 684; CASS., sez. lav., 12.5.2006, n. 11039, in *Arch. giur. circ.*, 2007, 422; TRIB. BARI, 27.9.2006, in *www.leggiditalia-professionale.it*; CASS., 4.3.2008, n. 5795, in *La resp. civ.*, 2008, 662.

2. L'ATTUALE VALORE DELLE TABELLE. Sul valore delle attuali tabelle in materia di danno biologico, cfr. CASS., 15.7.2009, n. 16448, *ined.*; CASS., 13.6.2009, n. 11048, in *www.altalex.com*; TRIB. PIACENZA, 4.6.2009, *ibidem*.

IV. La dottrina

1. L'UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Sul nuovo assetto del danno non patrimoniale dopo le sentenze della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, cfr. PONZANELLI, *Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2009, 768; LIGUORI, *Il danno morale del terzo millennio: storia, evoluzione e prospettive*, in *La resp. civ.*, 2009, 548; FRANZONI, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, *ibidem*, 20.

In particolare, sui rapporti tra danno morale e danno biologico alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, cfr. CHINDEMI, *Danno morale e danno biologico: autonomia delle voci di danno anche dopo le S.U. del novembre 2008*, in *www.altalex.com*; FORTUNATO, *Duplicazioni, automatismi e semplificazioni nella nuova sistematica del danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2009, 797; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Chiaroscuri d'autunno*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 362; DI MARZIO, *A momentary lapse of reason*, *ivi*, 182; CENDON, *Duplicazioni no, risarcimento integrale sì*, *ivi*, 129; COMANDÈ, «Comare formica», *il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto*, *ivi*, 170; PONZANELLI, *Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite tra giurisprudenza, interventi legislativi e nuove tabelle*, in *Danno e resp.*, *Gli speciali*, 2009, 4; BONACCORSI, «A volte ritornato»: *il danno morale tra diritto vivente e diritto vigente*, *ibidem*, 17; BONA, *Il danno mora-*

le distinto dal danno biologico nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ibidem, 21.

2. L'ATTUALE VALORE DELLE TABELLE. Sulla necessità di rivedere le tabelle in uso presso i tribunali, cfr. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale nel diritto vivente*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 209.

Sulla portata delle nuove tabelle elaborate dai Tribunali di Roma e Milano cfr. ROSSETTI, *Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e Milano*, in *Danno e resp.*, *Gli speciali*, 2009, 29; SPERA, *Ratio, criteri applicativi e lacune della nuova tabella milanese, ibidem*, 42.

Sui rapporti tra le attuali tabelle ed il nuovo concetto di danno non patrimoniale, cfr. BONA, *Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 84.

FRANCESCA BONACCORSI

► CASS. CIV., I sez., 26.5.2009, n. 12138
Conferma App. Torino, 18.2.2003

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - NORME DI PROTEZIONE - REGOLAMENTO CONSOB - INAPPLICABILITÀ A BENEFICIO DI DETERMINATI «OPERATORI QUALIFICATI» - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE (reg. Consob 2.7.1991, n. 5387, art. 13) (a)

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - APPARTENENZA DEL CONTRAENTE ALLA CATEGORIA DEGLI «OPERATORI QUALIFICATI» - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONSOB - SUFFICIENZA (reg. Consob 2.7.1991, n. 5387, art. 13) (b)

(a) In tema di contratti di intermediazione mobiliare, l'art. 13 del reg. Consob 2.7.1991, n. 5387, il quale esclude l'applicabilità di alcune norme di protezione (di cui all'art. 6 della l. n. 1/1991) nei confronti di determinati operatori qualificati, tra i quali «ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni

in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto», non contrasta con la legge, atteso che, pur mancando un'espressa previsione della possibilità di tale esclusione, la disposizione risponde ad esigenze di tutela differenziata degli investitori, presenti nell'intero sistema della stessa legge, e che hanno trovato espressa conferma nella legislazione successiva (art. 6 del d. legis. n. 58/1998 e art. 31 del reg. Consob n. 11522/1998).

(b) In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari – ai sensi dell'art. 13 del reg. Consob approvato con delibera 2.7.1991, n. 5387 – la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari